

Avvocato Giorgio Zeoli
Patrocinate in Cassazione – albo speciale degli avvocati cassazionisti
Via Giuseppe Mogavero n. 3 84129 – Salerno
P.IVA 04609240652 CF ZLEGRG78P07H703J
Tel: 089.711064 - cell. 333.2176886 PEC: giorgiozeoli@pec.it

CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Atto d'appello

Nell'interesse di :

• **APOSTOLICO FRANCO**

(c.f. PSTFNC78T11G230N) nato il 11/12/1978 a Pagani (Sa) e residente alla Piazza Martiri D'Ungheria, 22 – 84083 Castel San Giorgio (SA), rappresentato e difeso dall' Avv.to Giorgio Zeoli (c. f. ZLEGRG78P07H703J) del foro di Salerno, elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso il suo studio legale alla via G.Mogavero n° 3 in Salerno, in virtù di procura rilasciata in calce su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c. dal quale è stata estratta copia informatica per immagine e di cui se ne attesta la conformità, inserita nella busta telematica contenente il presente atto che si dichiara conforme all'originale; che dichiarano di voler ricever le ulteriori comunicazioni e gli avvisi relativi al processo al numero di fax 089/711064 o all'indirizzo di posta elettronica: giorgiozeoli@pec.it;

Contro :

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DEL MERITO , UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, AMBITO TERRITORIALE DI LODI** , in persona del Ministro pro tempore, con sede al Piazzale Forni, 1 - 26900 Lodi PEC: usplo@postacert.istruzione.it, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede alla via Freguglia 1 (Palazzo di giustizia), 20122 Milano; milano@mailcert.avvocaturastato.it; PEC: per comunicazioni e notifiche processuali: milano@mailcert.avvocaturastato.it (Indirizzo censito nel registro denominato “Reginde”, previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012)

* * * *

per la riforma della sentenza n. 277/2023 pubbl. il 5/10/2023, non notificata, resa nel giudizio nr. 338/2023 RG, con la quale il Tribunale di Lodi , Sezione Lavoro, dott. F.Manfredi ha rigettato il ricorso.

FATTI E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Il ricorrente – oggi appellante , ha agito per ottenere , previo disapplicazione della lett. b punto 9 , dell'All. a del DM 50 del 3-03-2021 , accertato e dichiarato il diritto a vedersi riconoscere punti 24 per il servizio militare prestato presso le Forze armate a partire dal 6-10-1998 al



25-12-2012 per congedo e ferma rafforzata in luogo 0,60 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) ovvero PUNTI 0,05 al mese ovvero diverso punteggio maggiore o minore come per legge, in aggiunta a quelli già in possesso del ricorrente INSERITO nella graduatoria di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021- 2024 ; in conformità a normazione primaria derivante dal Dlgs n. 66/2010 e dell'art. 2050 ord. milit. che affermano che <<il servizio militare va valutato a tutti gli effetti di legge>> ; con condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite.

Si costituiva il Miur , eccependo il difetto di incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi in favore del Tribunale di Roma, richiamando consolidato orientamento in materia anche di codesto Tribunale di Milano. All'udienza del 5-10-2023 anche parte attorea aderiva all'eccezione di incompetenza territoriale avversaria (v.infra verbale di udienza), confermando che il ricorrente (oggi appellante) NON HA MAI SVOLTO ALCUNA ATTIVITA' LAVORATIVA ALLE DIPENDENZE DEL MIUR , limitandosi a presentare domanda per l'inserimento nelle graduatoria di terza fascia del personale Ata per il conferimento di supplenze a termine. (cfr fasc. di primo grado all.1/ fasc. miur all.5)

Il Miur confermava la circostanza che il ricorrente non ha mai svolto rapporto di lavoro per la PA .

Posto ciò , il ricorrente affermava che “ *non potendosi applicare il criterio di collegamento della sede di servizio, ai sensi del penultimo comma dell'art. 413 c.p.c. trova applicazione il criterio residuale di cui all'art. 19 c.p.c., che radica la competenza del giudice del luogo in cui il convenuto persona giuridica ha la propria sede*”, ovvero Roma.

A tal riguardo il ricorrente richiamava produzione in atti : domanda di inserimento/conferma/aggiornamento di terza fascia del personale ata (all. 1fascricorrente - all 5 fasc.miur), la graduatoria con il punteggio attribuito e la documentazione attestante il servizio militare (all. 2 a 9)

Il giudice, tuttavia, si dichiarava sin da subito competente, senza alcun vaglio preliminare della vicenda.

Il Ministero, cambiando orientamento in corsa, condivideva le argomentazioni del giudice.

Il ricorrente si opponeva , chiedendo la devoluzione del giudizio al Tribunale di Roma, giudice naturale per legge.

La causa veniva decisa, senza istruttoria, con rifiuto del Giudice alla concessione di note scritte, con discussione orale con il rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alla spese di lite.

La sentenza è ingiusta per i motivi che seguono .



MOTIVI

I. **Difetto di competenza territoriale**

Il Tribunale di Lodi è incompetente per territorio a decidere la domanda proposta dal ricorrente.

Benvero , ai sensi dell'art. 413 comma 5, cpc competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto. Nessuno, tuttavia, dei citati criteri alternativi di collegamento radica la competenza del Tribunale di Lodi in ordine all'odierna controversia.

Invero, parte ricorrente non ha mai svolto attività lavorativa alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, limitandosi a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ATA per il conferimento delle supplenze.

In particolare si osserva che non solo nel caso di specie non è mai stato stipulato un contratto di lavoro inter partes ma neppure ne viene qui chiesta la costituzione di un rapporto con la stessa o il diritto all'assunzione ; oggetto di giudizio è infatti unicamente il diritto all'accertamento del diritto all'attribuzione di un ulteriore punteggio utile pr il posizionamento nelle graduatorie di terza fascia Ata per il triennio 2021/2024.

Ma vi è di più!

Tale inserimento nella graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata costituisce solo il presupposto del conferimento, meramente eventuale, di incarichi a tempo determinato da parte dei dirigenti scolastici dei singoli istituti.

In assenza dunque di una sede di servizio, neppure virtuale, unico criterio di collegamento applicabile è quello residuale del foro del convenuto: poiché l'Amministrazione è un ente e trova applicazione il foro delle persone giuridiche ex art.19 cpc

La competenza territoriale è quindi, del Tribunale di Roma quale luogo della sede del Ministero dell'Istruzione e del Merito convenuto.

Così affermata va accolta l'eccezione di incompetenza proposta al tempo anche dal Miur e poi ritirata.

Si richiama, condivisibile giurisprudenza di merito, in consimili giudizi che oafferma quanto segue : *“non può trovare applicazione... il predetto criterio del cd. rapporto di lavoro virtuale (vedi, per tale criterio, ex multis, Cass. civ. n. 21883/2010 e, **con riferimento al contenzioso scolastico**, Cass. civ. n. 10697/2015) (...) Nella vicenda in esame, tuttavia, non si fa questione di diritto all'assunzione alle dipendenze dell'amministrazione scolastica e di un costituendo rapporto di lavoro con la stessa, bensì dell'inserimento dei ricorrenti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo afferente alle classi di*



insegnamento interessate (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Tale inserimento costituisce solo il presupposto del conferimento, meramente eventuale, di incarichi di insegnamento a tempo determinato da parte dei dirigenti scolastici dei singoli istituti” (Trib. Cassino, Sez. Lav., 11 settembre 2020); peraltro, che, “se l’arbitraria individuazione di istituti scolastici a cui manifestare la propria disponibilità all’insegnamento (c.d. messa a disposizione – nel caso di specie mediante l’invio di una pec all’istituto prescelto – ben diversa dalla rivendicazione di un diritto all’assunzione) fosse sufficiente a radicare la competenza per territorio del Giudice del Lavoro per il contenzioso relativo all’inserimento nelle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo in favore di soggetti che non hanno mai intrattenuto in precedenza alcun rapporto di lavoro con l’amministrazione scolastica, resterebbe rimessa alla potestativa scelta dei ricorrenti la selezione del tribunale territorialmente competente, in un rito, quale quello lavoristico, dove anche la competenza per territorio è sempre inderogabile (art. 413, comma 8, e 428 c.p.c.). Deve quindi applicarsi il criterio residuale individuato comma 7 dell’art. 413 c.p.c.: “Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell’art. 18”. Il rinvio all’art. 18 c.p.c., che riguarda il foro generale delle persone fisiche, deve implicitamente intendersi riferito anche all’art. 19 c.p.c., concernente il foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute: “1. Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. E’ competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda. 2. Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo ”” (Trib. Cassino, Sez. Lav., 11 settembre 2020);

Tale orientamento è stato già adottato da questo Tribunale (ordinanza 26.09. 2022 rg 7594/2022, rel. Dott.ssa Chiara Colosimo) con ordinanza confermata anche in sede di reclamo (ordinanza RG. 9207/2022 del 16.11.2022 rel. Dott.ssa Gigli, Pres. Dott.ssa Moglia); e confermato dalla dott.Ssa Palmisani nel giudizio 8574 con ord. del 19-12-2022; nonché confermata dalla dott.Ssa Giuppi del Tribunale di Lodi con ord. 28-03-2023; e ancora dal Tribunale di Milano dott. T.Perillo con ord. del 31-05-2023 e dal Tribunale di Milano con ord. del 11-07-2023 dott. Lombardi)

Spese di lite

Attesa la natura esclusivamente processuale delle questioni trattate e l’evidenza del contendere si chiede in ragione del principio di soccombenza la condanna del Miur al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del procuratore antistatario che ne dichiara anticipo.

p.q.m.



definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, in riforma della sentenza n. 277 - 2023 emessa dal Tribunale di Lodi , sezione lavoro , dott. F.Manfredi, nell'ambito del giudizio nrg. 338-22, depositato in cancelleria il 5-10-23 e non notificato :

in via preliminare ed assorbente al merito :

-dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi in favore del Tribunale di Roma , in funzione di giudice del lavoro e concedere termine di legge per la riassunzione del giudizio avanti all'Autorità giudiziaria competente ;

NEL MERITO :

1)Accertare e dichiarare il diritto dell'appellante di vedersi riconosciuti punti 24,00 per il servizio militare svolto dal 6-10-1998 sino al 25-12-2012 ovvero il minor punteggio di punti 6 per il servizio di leva prestato nelle forze armate in luogo di punti 0,60 attribuito dal Miur in sede di domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata 2021-2024;

2)Condannare l'amministrazione convenuta ad attribuire il suddetto punteggio, in aggiunta a quelli già in possesso dell'appellante e ordinare la rettifica del punteggio con attribuzione di punti 6 o 24 in conformità a normazione primaria derivante dal Dlgs n. 66/2010 e dell'art. 2050 ord. milit. che affermano che <<*il servizio militare va valutato a tutti gli effetti di legge*>>;

3) Con vittoria di spese, onorari ed attribuzioni in favore del procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 ss cpc per il doppio grado di giudizio;

IN VIA ISTRUTTORIA: - ordinare al Miur l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione dal pagamento unificato.

Si producono: .i documenti di cui al foliaro.

Milano , lì 12-10-2023

Avv. Giorgio Zeoli

